



Comune di Rimini

Direzione Organizzazione, Cultura e Turismo
Ufficio Sistemi Incentivanti

Piazza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541/704961-704971- fax 0541/704963
www.comune.rimini.it
e-mail: samantha.vitali@comune.rimini.it
e-mail: nicoletta.giulianelli@comune.rimini.it
e-mail: laura.rossi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Prot. 0250525
Rimini, 24 dicembre 2014

Collegio dei Revisori

Dirigente
Direzione Risorse Finanziarie
Dott. Luigi Botteghi

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione illustrativa e tecnico finanziaria sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 9 agosto 2013.

Premessa

Con riferimento all'articolo 4 – comma 3 – del CCNL 22 gennaio 2004 e all'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, relativo al controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge e la relativa certificazione degli oneri, si trasmette l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 9 agosto 2013.

In data 19 luglio 2012, con circolare n. 25 il MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contrattazione integrativa per cui valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti integrativi normativi.

Pertanto, sulla base di quanto previsto nella predetta circolare e seguendo gli schemi ad essa allegati, è redatta la presente relazione illustrativa a corredo dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato normativo del personale dipendente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 9 agosto 2013, precisando che le parti non ritenute pertinenti sono presenti con l'annotazione "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	22 dicembre 2014
Periodo temporale di vigenza	Dall'1/1/2013 o dalla data di sottoscrizione definitiva del presente accordo e comunque fino al 31/12/2015
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p>Presidente: Segretario generale</p> <p>Componente: dirigente Direzione Organizzazione, Cultura e Turismo</p> <p>Componente: dirigente Direzione Polizia Municipale</p> <p>Componente: dirigente Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL, FP CISL, FPL UIL, DICCAP e relative RSU</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la maggioranza dei componenti della RSU aziendale; - FP CGIL; - FP CISL; - FPL UIL; <p>Non risulta presente all'incontro e quindi non ha firmato l'accordo (elenco sigle): DICCAP</p>
Soggetti destinatari	Personale del comparto dipendente del Comune di Rimini
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>Disciplina le modifiche da apportare al CCDI normativo del personale dipendente 9 agosto 2013 a seguito dell'entrata in vigore della Legge 18 agosto 2014, n. 114 ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 1: viene perfezionato il testo dell'articolo 4 comma 19 del CCDI 9/8/2014 ed adeguato al disposto di cui all'articolo 16 della Legge 114/2014 stabilendo che il nuovo comma sostituisce ex tunc quello precedente; - art. 2: viene perfezionato il testo dell'articolo 9 comma 6 del CCDI 9/8/2014 stabilendo che il nuovo disposto sostituisce ex tunc quello precedente; - art. 3: viene perfezionato il testo dell'articolo 10 comma 4 del CCDI 9/8/2014 stabilendo che il nuovo disposto sostituisce ex tunc quello precedente; - art. 4: viene riscritto il testo dell'articolo 11 del CCDI 9/8/2014 adeguandolo al disposto di cui agli articoli 9, 13 e 13-bis della Legge 114/2014; - art. 5: viene corretto un errore redazionale nell'articolo 17 comma 4 del CCDI 9/8/2014 stabilendo che il nuovo disposto sostituisce ex tunc quello precedente.

	Intervento dell'Organo di controllo interno.	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte dell'organo di controllo interno (Collegio dei Revisori)
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Qualora l'Organo di controllo interno dovesse effettuare rilievi, questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi, nel caso, prima della sottoscrizione definitiva
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione		È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs 150/2009? E' stato adottato il piano della performance dell'anno 2011 (D.G. 127 del 12/4/2011), per gli anni 2012-2014 (D.G. 296 del 30/10/2012), per gli anni 2013-2015 (D.G. 198 del 6/8/2013) e per gli anni 2014-2016 (D.G. 190 del 15/7/2014).
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 (D.G. 265 del 2/10/2012). Con deliberazione di Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13 è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 costituente sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Tale adempimento è stato reso obbligatorio anche per gli enti locali dall'articolo 10 del D.lgs. 33/2013. L'articolo 53 comma 1, lettera i), del D.Lgs. 33/2013 ha abrogato l'articolo 11 del D.Lgs.150/2009
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? L'articolo 53 comma 1, lettera i) del D.Lgs. 33/2013 ha abrogato l'articolo 11 del D.Lgs. 150/2009. Tale adempimento è stato recepito all'articolo 10 commi 6 e 8 del precitato D.Lgs. 33/2013. Relativamente agli adempimenti di cui al comma 6 si segnala che sono state organizzate delle giornate finalizzate alla trasparenza. Con la revisione/aggiornamento del programma della trasparenza verranno favorite le occasioni di confronto con le associazioni di consumatori o utenti. Relativamente agli adempimenti di cui al comma 8 dell'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013 si comunica che i contenuti richiesti risultano inseriti nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" all'interno del sito istituzionale dell'ente e vengono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche approvate dall'Amministrazione alla propria struttura organizzativa.
		La Relazione sulla Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Il Nucleo di valutazione ha validato la Relazione sulla performance dell'anno 2013 in data 17 aprile 2014.
Eventuali osservazioni		
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato adeguato ai principi di cui ai Titoli II e III del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. con deliberazione di Giunta comunale del 28 dicembre 2010 n. 446 ed è stato da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale del 19 agosto 2014, n. 216.		

II.2 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone i contenuti.

- a) **illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.**

Il decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 come modificato in sede di conversione in Legge 11 Agosto 2014, n. 114, contiene importanti novità in materia di personale degli Enti locali.

Le più rilevanti riguardano:

- l'introduzione di strumenti finalizzati a favorire il ricambio generazionale negli organici delle pubbliche amministrazioni attraverso l'abrogazione del trattenimento in servizio e il consolidamento della facoltà per gli enti di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva (articolo 1);
- la disciplina della mobilità individuale, dei trasferimenti di personale e della gestione del personale in disponibilità. Nello specifico l'articolo 4 introduce alcune significative modifiche al regime della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, attuata mediante cessione del contratto di lavoro e alla disciplina relativa al trasferimento dei dipendenti, attraverso la riscrittura integrale dei primi due commi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001;
- l'allentamento delle limitazioni al turn over per gli –Enti Locali. Nello specifico l'articolo 3 detta nuove norme in materia di limitazioni al tour over con una disciplina differenziata tra le amministrazioni dello Stato e gli Enti locali;
- il coordinamento delle disposizioni di legge che disciplinano il contenimento della spesa per il personale di Comuni (art. 3 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 6). Nello specifico, ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrate in vigore della Legge di conversione (2011-2013);
- la revisione della disciplina relativa agli onorari professionali per le avvocature degli Enti pubblici (art. 9) e agli incentivi per la progettazione interna (art. 13 e 13-bis);
- l'ampliamento degli spazi per il ricorso agli incarichi dirigenziali con contratto a termine di cui all'articolo 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. Nello specifico l'articolo 11 dispone che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota dei posti di qualifica dirigenziale attribuibile mediante contratti a tempo determinato, entro il limite del 30% dei posti istituiti nella dotazione organica;
- la semplificazione delle regole sull'utilizzo del lavoro flessibile da parte degli enti locali. Nello specifico l'articolo 3 comma 9, modificando l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, introduce una deroga ai limiti al ricorso al lavoro flessibile ivi previsti, ulteriore a quelle stabilite dall'articolo 11 del medesimo D.L. 90/2014 ;

- l'abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria. Più nel dettaglio si evidenzia che l'articolo 10 interviene con una modifica all'articolo 97 del D.Lgs. 267/2000, volta a chiarire che l'attività rogatoria svolta dai segretari comunali e provinciali, quando richiesta dall'Amministrazione, è obbligatoria. Inoltre è abrogato il quarto comma dell'articolo 41 della L. 312/1980, che attribuiva al segretario comunale e provinciale rogante una quota, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento, del provento annuale dei diritti di rogito. Infine è abolita la ripartizione dei diritti di segreteria (per i Comuni con dirigenza): il provento annuale è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia.

L'articolo 9 del D.L. 90/2014, integralmente riformulato in fase di conversione nella L. 114/2014, ridisegna la disciplina degli onorari per le avvocature degli Enti pubblici.

I compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione.

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e in sede di contrattazione collettiva. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione. Un regime differente è previsto per gli avvocati e i procuratori dello Stato.

I regolamenti e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. In tale sede devono inoltre essere disciplinati i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare possibilmente attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

In ogni caso a ciascun avvocato possono essere attribuiti compensi professionali globalmente non superiori al rispettivo trattamento economico complessivo.

L'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi deve avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione; in assenza di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non sarà possibile corrispondere compensi professionali ai legali interni.

L'articolo 13 del D.L. 90/2014 integralmente sostituito in fase di conversione nella L. 114/2014, abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione e pianificazione urbanistica al personale interno.

L'articolo 13-bis, denominato "Fondi per la progettazione e l'innovazione" introdotto in sede di conversione del decreto legge, regola i fondi per la progettazione e l'innovazione, destinati in parte ad incentivare le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno all'Amministrazione e in parte all'investimento in innovazione.

Relativamente alle risorse per l'incentivazione della progettazione la norma interviene sull'art. 93 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), al quale, dopo il comma 7, che individua gli oneri che fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nei bilanci delle stazioni appaltanti, aggiunge i commi da 7-bis a 7-quinquies.

La norma stabilisce che a valere sugli stanziamenti in questione, le amministrazioni pubbliche destinano al fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.

Un importo pari all'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento adottato dall'Ente e previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Il regolamento e la contrattazione decentrata integrativa, ognuna per la propria competenza deve stabilire:

- la percentuale effettiva delle risorse finanziarie, entro il limite del 2 per cento, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;

- i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive e, dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;

- i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto; i tempi sono considerati al netto delle sospensioni per gli accadimenti eccezionali elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006.

Il dirigente o il responsabile del servizio, competenti a disporre la corresponsione dell'incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti (privi di qualifica dirigenziale) interessati. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.

Ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo che non possono essere erogate al personale, in quanto corrispondenti a prestazioni affidate all'esterno costituiscono economie.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato a finanziare l'investimento in innovazione, attraverso l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Inoltre non va dimenticato che *l'articolo 16 del precitato D.L.90/2014 denominato "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate"* introduce una sostanziale modifica alla disciplina relativa alle nomine dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate, innovando *l'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge n. 95/2012*. Viene meno l'obbligo di nominare dipendenti dell'Amministrazione controllante nei consigli di amministrazione delle società controllate.

La nuova disposizione stabilisce che nelle società controllate direttamente o indirettamente che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, i consigli di amministrazione devono essere composti da non più di tre membri, fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico e ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari

cariche, non può superare l'80 per cento del corrispondente costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Infine, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, nel caso di nomina, come detto facoltativa e non più obbligatoria, di dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in ipotesi di partecipazione indiretta, i relativi compensi sono obbligatoriamente riversati all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle norme vigenti, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. E' comunque fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate.

I consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, salvo che specifiche disposizioni di legge prevedano diversamente, e salva comunque la possibilità di nominare un amministratore unico, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Vale anche in tal caso quanto precedentemente detto in materia di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione titolare della partecipazione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto, salvo quanto previsto in materia di limiti ai compensi.

Tutto ciò premesso, la Legge 114/2014 impone l'adeguamento dei Contratti collettivi decentrati integrativi e della regolamentazione applicativa relativamente agli incentivi alla progettazione di cui all'articolo 93 del D.lgs. 163/2006 e ai compensi per gli avvocati dipendenti dell'Ente per la difesa in giudizio nelle cause legali. Pertanto la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale hanno proceduto all'adeguamento del vigente CCDI normativo e al confronto sulle rispettive discipline applicative (regolamenti) Si segnala che il regolamento per gli incentivi alla progettazione di cui all'articolo 93 del D.lgs. 163/2006 è stato adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 23 dicembre 2014 e il testo è stato oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e la RSU dell'ente così come risultante dal verbale di accordo sottoscritto in data 18 dicembre 2014. Il nuovo regolamento sui compensi professionali per gli avvocati sarà oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali nelle prossime settimane.

Pertanto, l'ipotesi di contratto integrativo decentrato allegato alla presente è stata redatta con lo scopo di adeguare la disciplina negoziale dell'ente alle nuove disposizioni di legge introdotte dal decreto legge 90/2014 convertito in Legge 114/2014, cogliendo anche l'occasione di correggere alcuni piccoli errori.

A tal fine si elencano di seguito le materie che sono state oggetto di regolamentazione attraverso l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Rimini sottoscritta in data 22 dicembre 2014 di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 9 agosto 2013 e, si richiamano di seguito le fonti legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

Articolo 1:

All'articolo 4 del CCDI normativo del personale dipendente 9 agosto 2013 denominato "criteri generali dei sistemi di incentivazione al merito ed all'incremento di produttività e ripartizione delle risorse a questi destinate" il comma 19 è sostituito ex tunc da quello scaturito dalla contrattazione decentrata integrativa. Nello specifico il vecchio comma che regola l'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della Legge 449/1997 rinviando allo specifico regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 18 marzo 2003, n. 136, è stato

integrato, con una specifica previsione dedicata all'attribuzione dell'incentivo al personale titolare di incarico di Posizione organizzativa o di alta professionalità. "Se il personale coinvolto nell'attività è titolare di un incarico di posizione organizzativa o alta professionalità questo percepirà una retribuzione di risultato incrementata della quota riferita ai proventi derivanti da convenzioni con i soggetti terzi fino al raggiungimento del tetto massimo rappresentato dal 25% della retribuzione di posizione".

Articolo 2:

All'articolo 9 del CCDI normativo del personale dipendente 9 agosto 2013 denominato "fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi a specifiche responsabilità" il comma 6 è sostituito ex tunc da quello scaturito dalla contrattazione decentrata integrativa.

Nello specifico è stato esplicitato che l'incentivo di cui all'articolo 17 comma 2 lettera f) del CCNL 1/4/1999 può cumularsi con quello di cui all'articolo 17 comma 2 lettera i) del medesimo CCNL, con l'incentivo di produttività nonché con gli incentivi previsti da specifiche disposizioni di Legge.

Articolo 3:

All'articolo 10 del CCDI normativo del personale dipendente 9 agosto 2013 denominato "fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi a specifiche responsabilità per le figure professionali previste dal contratto" il comma 4 è sostituito ex tunc da quello scaturito dalla contrattazione decentrata integrativa.

Nello specifico è stato esplicitato che l'incentivo di cui all'articolo 17 comma 2 lettera i) del CCNL 1/4/1999 può cumularsi con quello di cui all'articolo 17 comma 2 lettera f) del medesimo CCNL, con l'incentivo di produttività nonché con gli incentivi previsti da specifiche disposizioni di Legge.

Art. 4:

L'articolo 11 del CCDI normativo del personale dipendente 9 agosto 2013 denominato "criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge" è sostituito da quello scaturito dalla contrattazione decentrata integrativa, con effetti dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCDI.

Nello specifico il contratto disciplina i compensi relativi alle finalità previste nell'articolo 17 comma 2 lettera g) del CCNL 1/4/1999, riferiti alle risorse di cui all'articolo 15, comma 1, lettera k) del medesimo CCNL. A tal fine si fa riferimento agli incentivi per le attività di progettazione e di pianificazione di cui all'abrogato articolo 92 commi 5 e 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, agli incentivi per le attività di progettazione di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (così come integrato dalla Legge 114/2014), ai compensi per l'avvocatura civica previsti dall'articolo 27 del CCNL 14 settembre 2000 (in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 11 della L. 114/2014), ai compensi incentivanti per il recupero dell'evasione ICI ai sensi dell'articolo 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ai compensi ISTAT di cui all'articolo 14 comma 5, del CCNL 1/4/1999, ecc.

Viene stabilito che la disciplina regolamentare delle diverse forme incentivanti, previste da specifiche disposizioni di Legge, definisce: i beneficiari, i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi di cui al presente articolo fra il gruppo di lavoro. Relativamente ai compensi professionali per gli avvocati dell'ente la disciplina di dettaglio definisce i criteri di assegnazione degli affari consultivi e dei contenziosi secondo principi di parità di trattamento e di

specializzazione professionale nonché i criteri di riparto dell'incentivo fra gli avvocati dell'ente, che, nel caso di sentenze favorevoli con recupero delle spese a carico delle controparti, devono tenere in adeguato conto il rendimento individuale e la puntualità negli adempimenti processuali. Il contratto decentrato rinvia per quanto non disciplinato nel presente accordo, ai regolamenti attualmente vigenti, a quelli in corso di definizione e aggiornamento relativamente agli incentivi di cui agli articoli 9 e 13 bis della legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 ed alle loro eventuali modifiche ed integrazioni di tempo in tempo adottate. Gli aggiornamenti e le modifiche saranno oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali.

Inoltre viene stabilito che i compensi di cui al presente articolo vengono corrisposti, tenendo a riferimento il criterio della competenza, entro il limite individuale massimo disciplinato nell'apposito accordo o regolamento e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa in materia. Resta inteso che in mancanza di una specifica indicazione in merito nella disciplina di riferimento, il limite massimo individuale, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, ed esclusi quindi gli oneri a carico dell'Ente, è così definito: per titolari di incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità, 40% della retribuzione tabellare maggiorata della retribuzione di posizione in godimento; per i restanti dipendenti, 50% della retribuzione tabellare.

Art. 5

All'articolo 17 del CCDI normativo del personale dipendente 9 agosto 2013 denominato "modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario del personale turnista o del personale interessato da orari plurisettemanali o multiperiodali" il comma 4 è sostituito ex tunc da quello scaturente dalla contrattazione decentrata integrativa.

Nello specifico viene confermato che i servizi attualmente interessati al turno sono i seguenti: biblioteca e cineteca; sport e tempo libero; messi notificatori; U.R.P, piano strategico; polizia municipale. Infine viene esplicitato che con atti degli organi preposti alla gestione assunti ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.lgs. 165/2001 sono apportate le modifiche conseguenti alle verifiche sull'organizzazione del lavoro nelle strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

Si attesta che l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo del personale dipendente rispetta i vigenti vincoli derivanti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché le disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009.

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Tale punto sarà oggetto di compilazione in sede di relazione al contratto annuale sull'utilizzo delle risorse decentrate.

c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Il CCDI 23/11/2005 in materia di incentivi specifici per i dipendenti avvocati assegnati alla civica avvocatura ai sensi dell'articolo 27 del CCNL per il personale dipendente sottoscritto in data 14/9/2000 rimane valido, per le parti non in contrasto con la sopraggiunta normativa, fino all'adozione della nuova disciplina attuativa dell'articolo 11 del D.L. 90/2014.

- d) **illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;**

L'integrazione al CCDI normativo del personale dipendente non incide sulle materie di cui alla presente lettera (merito e premi). Pertanto si attesta nuovamente la coerenza delle disposizioni contrattuali con le previsioni in materia di merito e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.

- e) **illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);**

L'integrazione al CCDI normativo del personale dipendente non incide sulle materie di cui alla presente lettera (progressioni economiche). Pertanto si attesta nuovamente la coerenza delle disposizioni contrattuali con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 150/2009.

- f) **illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.**

L'accordo illustrato appartiene alla tipologia dei "contratti integrativi normativi", e nello specifico adegua la contrattazione decentrata dell'ente alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014.

L'ipotesi di CCDI in esame pertanto non comporta stanziamento di risorse correlate al raggiungimento di obiettivi specifici, sicché per la compilazione di questa sezione si rimanda alla relazione al contratto annuale sull'utilizzo delle risorse.

- g) **altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.**

Nessuna.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente ipotesi di CCDI, rientrando nella tipologia dei "contratti normativi", definisce in particolare i criteri generali sugli incentivi riferiti a specifiche attività e prestazioni, per le quali la Legge stabilisce la destinazione di specifiche risorse, oltre ad apportare alcune migliorie e precisazioni al CCDI precedente, in coerenza con quanto stabilito dai CCNL e dalla normativa in materia e pertanto non genera costi aggiuntivi rispetto al previgente contratto decentrato normativo nonché a quello economico di ripartizione delle risorse decentrate dell'anno 2014 sottoscritto definitivamente in data 12 settembre 2014.

In relazione a quanto prescrive la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/7/2012, si assevera che dall'ipotesi di CCDI allegata alla presente non derivano effetti

economici in termini di costi del personale che trovino contabilizzazione all'esterno dei fondi per la contrattazione integrativa.

Pertanto la presente sezione, che deve essere redatta al fine dell'individuazione e della quantificazione dei costi e dell'attestazione della compatibilità e della sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, risulta non pertinente relativamente all'ipotesi di contratto in oggetto.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede al Collegio dei Revisori dei conti di esprimere il parere di cui all'articolo 4 – comma 3 – del CCNL 22 gennaio 2004 e all'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e di valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti. A tal fine si trasmette:

- ✓ L'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Rimini sottoscritto in data 22 dicembre 2014 di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 9 agosto 2013;
- ✓ il Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Rimini per il triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 9 agosto 2013;
- ✓ la bozza del Regolamento per gli incentivi alla progettazione di cui all'articolo 93 del D.lgs 163/2006 adottata dalla Giunta in data 23/12/2014.

Cordiali saluti.

Il dirigente
(dott. Alessandro Bellini)

